

Punto 3) all'ordine del giorno:**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA RIVENDITA DI AZIONI PROPRIE**Relazione illustrativa

Ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 2357-ter c.c. la società può acquistare e/o disporre delle azioni proprie solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata e il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In data 16/03/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con il parere favorevole del Collegio Sindacale di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la costituzione di un Fondo per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie nei termini e alle condizioni dettagliate in proposta.

Si specifica che gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati in via preponderante sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Il programma di riacquisto delle azioni proprie è realizzato con l'obiettivo primario di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni di propria emissione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di abusi di mercato e delle previsioni del regolamento della sede di negoziazione, con il fine di fornire sostegno alla liquidità delle azioni di propria emissione.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione